

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Provincia di Bologna

* * * * *

REGOLAMENTO
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Allegato alla delibera consiliare n. 114 del 29.12.1998
modificato con delibera consiliare n. 9 del 16.2.1999
modificato con delibera consiliare n. 30 del 22.4.1999

ART. 1 - PRINCIPI

Considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

Riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi;

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato;

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni a difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

Per le aree agricole destinate alle coltivazioni si rimanda alle norme tecniche di gestione del Piano Regolatore.

TITOLO I

CAPITOLO I

**NORME GENERALI
SUL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO**

ART. 3 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

E' oggetto del presente Regolamento la salvaguardia delle alberature aventi il tronco con diametro superiore a 20 cm., misurato a 1,0 m. dal colletto, oppure circonferenza superiore a cm. 63 e quelle con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a cm. 20, oppure circonferenza superiore a cm. 50.

Devono intendersi salvaguardati gli alberi piantati in sostituzione di altri.

ART. 4 - INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente.

ART. 5 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sugli alberi da frutto e sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio o altre specie in coltivazioni specializzate e semispecializzate, realizzati a scopo produttivo-commerciale.

A tale scopo si definiscono:

1. - coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. - coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvocolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai e simili.

ART. 6 - ABBATTIMENTI

- A) L'abbattimento di alberature vegetanti è soggetto ad autorizzazione comunale quando le piante rientrano nell'art. 3.

Tale autorizzazione è concessa di norma solo nei casi di stretta necessità (quali ad esempio pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose e nei casi di piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.) e quando non esistono sistemi compatibili con le necessità contingenti che permettano di

salvare l'albero.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunali, una miglioria ambientale dell'esistente.

La risposta alla domanda di abbattimento di una o più piante deve essere fornita entro 30 gg. dalla data di protocollo.

L'abbattimento di alberature morte deve essere preceduto da una comunicazione in carta semplice da inviare al Comune, il quale, tramite proprio tecnico, eseguirà un sopralluogo e fornirà le prescrizioni per la sua sostituzione.

B) Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a mt. 3.

C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al punto A) del presente articolo comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n. 383 del 1934), le seguenti sanzioni:

ALBERO ABBATTUTO	SANZIONE	OBLAZIONE
diametro fino a cm. 25	da 50.000= a 300.000=	100.000=
diametro da cm. 26 a cm. 45	da 75.000= a 450.000=	150.000=
diametro da cm. 46 a cm. 65	da 150.000= a 900.000=	300.000=
diametro oltre cm. 66	da 165.000= a 990.000=	330.000=

In caso di abbattimento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sottoindicato:

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE O IN DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO DI SOSTITUZIONE
diametro fino a 25 cm.	n. 1 albero di dimensioni minime h. mt. 3 e diametro cm. 4
diametro da cm. 26 a cm. 45	n. 1 albero di dimensioni minime diametro cm. 6
diametro da cm. 46 a cm. 65	n. 1 albero di dimensioni minime diametro cm. 8
diametro oltre cm. 66	n. 1 albero di dimensioni minime diametro cm. 12

Nel caso in cui l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza autorizzazione sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 15, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie.

Qualora il tecnico comunale verifici che gli impianti di sostituzione sono impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio e/o di condizioni idonee può richiedere che il proprietario pianti gli alberi di sostituzione in area di proprietà comunale; oppure che corrisponda il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Bologna, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica da destinarsi alla riqualificazione del verde pubblico.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno indicati dall'Ufficio Ambiente.

D) L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo, arte topiaria), la tecnica migliore di potatura prevede che i tagli

praticati su branche e rami siano di diametro non superiore a cm. 7 e che vengano localizzati all'inserimento della branca o del ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca o di ramo prive di più giovane vegetazione apicale; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima con taglio di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati:

- 1) - per le specie decidue: nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente 15 novembre-30 marzo);
- 2) - per le specie sempreverdi: nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 dicembre-15 febbraio oppure 1 luglio-31 agosto);
- 3) - interventi sulle branche morte: tutto l'anno.

E' ammessa la "potatura verde" solo per interventi di piccola entità e giustificabili per particolari esigenze tecniche.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm. 7 di diametro, non sono compatibili con la tecnica sopradescritta e sono ascrivibili all'abbattimento pertanto si ricade nell'art. 6, comma C).

ART. 8 - DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare le alberature di proprietà del Comune, pur senza comprometterne la vita, comportano una sanzione da L. 50.000= a L. 300.000= per ogni pianta danneggiata (oblazione L. 100.000=).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto sono assoggettati alle norme di cui all'art. 6.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

- A)** E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- B)** E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- C)** Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a mt. 0,20.
- D)** E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

- E) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature.
- F) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente Regolamento.
- G) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

ART. 9 - GESTIONE RIFIUTI

Resti dell'attività di sfalcio, potatura, raccolta foglie derivante dalla lavorazione di giardini ed aree verdi vanno conferiti negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione Comunale quando trattasi di rifiuti assimilati agli urbani, quindi sono esclusi i rifiuti prodotti dall'attività di ditte terze.

ART. 10 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente Regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 12.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze fitotossiche o aventi effetto consolidante del suolo, nè transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Chi non ottempera quanto sopra scritto è punito con le sanzioni previste al precedente art. 8.

ART. 11 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Leg.vo n. 285 del 30.4.1992, agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di

Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 di altezza mt. 10
(esempio: farnia, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt. di altezza mt. 6
(acero campestre, carpino bianco, ecc.)
- alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt. di altezza mt. 4
(Cercis, Prunus spp, ecc.)
- alberi con forma della chioma piramidale e colonnare mt. 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.)

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

ART. 12 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature" pubbliche.

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature pubbliche esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

diametro a pieno sviluppo fino a 20 cm.	mt.	2,0
diametro a pieno sviluppo da 21 a 40 cm.	mt.	4,0
diametro a pieno sviluppo da 41 ad 1 metro mt.	5,0	
diametro a pieno sviluppo di oltre 1 metro	mt.	10,0

Si consiglia di rispettare le precedenti distanze anche nel caso di alberature private, per consentire l'armonico sviluppo delle piante.

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1, assicurando comunque un'aiuola di superficie non impermeabilizzata, minima di 3 m².

- B)** La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, senza interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

- C)** Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi, ricadenti all'interno, o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature di pregio esistenti, sentita la Commissione Edilizia, potranno essere demoliti e ricostruiti solo ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.
- D)** In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

ART. 13 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- A)** In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standards fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.
- B)** Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva, dovrà prevedersi, previa rilevazione anche fotografica dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".
- C)** Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo e per aree superiori a 50 mq., parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.
Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc.
- D)** La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 10 della L.R. 26.4.1990, n. 33.
Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purchè nel rispetto dell'art. 15 del presente Regolamento.
- E)** Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di

iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che, a norma del Codice Civile, potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile stesso.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

- F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta.
Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.
- G) Le piante di alto fusto messe a dimora, di cui al punto precedente, non devono di norma essere di altezza inferiore a mt. 3,00 e avere a mt. 1,0 di altezza dal colletto un diametro inferiore a cm. 4.
- H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 11 e 16 del presente Regolamento.

ART. 14 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI E NELLE SOSTITUZIONI

- A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
- B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono ormai radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- 1) **INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE** (rimboschimenti, siepi, ecc.)
Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Devono riguardare pertanto esclusivamente quelle essenze tipiche dell'areale in cui si inseriscono.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "A" e nelle forme tipiche,

intendendosi escluse le varietà ornamentali.

Specie diverse da quelle indicate sono consigliate solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

2) AREE CORTILIVE E DI PERTINENZA DI FABBRICATI IN ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti per almeno il 70% dovranno appartenere al gruppo "A" e per la restante parte al gruppo "B" comprese le varietà ornamentali.

3) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "A" e "B".
Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

4) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "C" è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perchè tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

ART. 15 - SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE

Allo scopo di disciplinare gli interventi di sistemazione del verde nelle aree pubbliche e private sono individuate tre categorie di specie vegetali:

A - Specie consigliate. Sono consigliate tutte le essenze arboree ed arbustive che costituiscono le cenosi vegetazionali spontanee della fascia climatica dell'Appennino bolognese. A titolo esemplificativo si elencano le più diffuse, suddivise in specie consigliate per verde privato e specie da usarsi per le zone di verde pubblico.

A.1 - Specie consigliate per verde privato

NOME LATINO

NOME VOLGARE

- 1) Acer campestre
- 2) Acer platanoides
- 3) Acer pseudoplatanus

Oppio
Acero riccio
Acero di monte

4) <i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	
5) <i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	
6) <i>Castanea sativa</i>	Castagno	
7) <i>Cornus mas</i>	Corniolo	Arbusto
8) <i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello	Arbusto
9) <i>Cotoneaster pyrachanta</i>	Cotoneastro	
	Arbusto	
10) <i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino	Arbusto
11) <i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino	Arbusto
12) <i>Euonymus europaeus</i>	Berretta da prete	Arbusto
13) <i>Fagus silvatica</i>	Faggio	
14) <i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino	
15) <i>Fraxinus ornus</i>	Orniello, frassino da manna	
16) <i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso	
	Arbusto	
17) <i>Juglans regia</i>	Noce	
18) <i>Juniperus communis</i>	Ginepro	Arbusto
19) <i>Labunum arragyroides</i>	Maggiociondolo	
	Arbusto	
20) <i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa	Arbusto
21) <i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	
22) <i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	
23) <i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo	
24) <i>Prunus avium</i>	Ciliegio	
25) <i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo	
26) <i>Quercus cerris</i>	Cerro	
27) <i>Quercus pedunculata</i>	Farnia	
28) <i>Quercus pubescens</i>	Roverella	
29) <i>Rosa canina</i>	Rosa canina	Arbusto
30) <i>Salix alba</i>	Salice bianco	
31) <i>Salix caprea</i>	Salicone	
32) <i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai	
	Arbusto	
33) <i>Sorbus aria</i>	Farinaccio, sorbo montano	
34) <i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori	
35) <i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	
36) <i>Sorbus terminalis</i>	Ciavardello	
37) <i>Spartium junceum</i>	Ginestra	Arbusto
38) <i>Taxus baccata</i>	Tasso	
39) <i>Tilia cordata</i>	Tiglio	
40) <i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre	
41) <i>Viburnum lantana</i>	Viburno	
42) <i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	Arbusto
43) <i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	Arbusto
44) <i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	
45) <i>Salix fragilis</i>		
46) <i>Salix cinerea</i>		
47) <i>Salix purpurea</i>		

A.2 - Elenco delle specie da usarsi per le zone di verde pubblico

VERSANTE SUD = Quercus pubescens (in prevalenza), Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Laburnum arragyroides, Cornus sanguinea, Juperus communis, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Spartium junceum (terreni neutro-basici), Sarothamnus scoparius (terreni acidi), Cotoneaster pyrachanta, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Ruronymus europeus, Cytisus sessifolius, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Ilex aquilifolium, Ulnus campestris, Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, Prunus avium.

VERSANTE NORD = Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia (in percentuale alta), Quercus pubescens, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Laburnum anagyroides, Cornus mas, Fagus silvatica, Castanea sativa, Euronymus europeus, Carpinus betulus, Quercus cerris, Quercus pedunculata, Quercus sassiliflora, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Taxus baccata.

VICINANZE CORSI = Alnus glutinosa, Salix alba, Salix triandra, Salix incana, Populus alba, Populus tremula, Hippophae rhamnoides.

CANALONI = Carpinus betulus, Fagus silvatica.

(Sui terreni instabili l'impianto delle specie vegetali è subordinato ad interventi di consolidamento e di stabilizzazione idrogeologica).

B) - Specie ammesse

Sono ammesse le specie che pur non appartenendo alla vegetazione spontanea del nostro Appennino, provengono da areali italiani molto vicini per caratteristiche ambientali e si sono da tempo naturalizzate ed adattate.

A titolo esemplificativo si indicano le più diffuse:

NOME LATINO

NOME VOLGARE

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) Abies alba | Abete bianco |
| 2) Buxus sempervirens | Bosso |
| 3) Calicantus precox | Calicanto |
| 4) Cedrus Libani | Cedro del Libano |
| 5) Celtis australis | Bagolaro |
| 6) Cercis siliquastrum | Albero di Giuda |
| 7) Forsythia europea | Forsizia |

8) Ilex aquifolium	Agrifoglio
9) Juglans nigra	Noce
10) Prunus cerasus	Amareno, Marasco
11) Prunus padus	Ciliegio a grappoli
12) Sambucus nigra	Sambuco
13) Wisteria sinensis	Glicine
14) Cupressus sempervirens	Cipresso nero
15) Sophora Japonica	Sofora
16) Aesculus Hippocastanum	Ippocastano
17) Tilia Platyphillos e ibridi	Tiglio
18) Tutti gli alberi da frutto	

C) - Specie vietate

Sono vietate le specie di carattere esotico completamente estranee al nostro ambiente naturale, introdotte esclusivamente a scopo ornamentale. Sono le specie più sensibili alle variazioni climatiche caratteristiche dell'area comunale.

A titolo esemplificativo si elencano:

<u>NOME LATINO</u>	<u>NOME VOLGARE</u>
1) Abies cephalonica	Abete greco
2) Abies numidica	Abete
3) Abies pinsapo	Abete di Spagna
4) Acer negundo	Acer americano
5) Ailantus glandulosa	Ailanto
6) Cedrus atlantica	Cedro dell'Atlante
7) Cedrus deodara	Cedro deodara
8) Chamaecyparis lawsoniana	Falso cipresso
9) Cupressus arizonica	Cipresso dell'Arizona
10) Maclura aurantiaca	Maclura
11) Pinus halepensis	Pino di Aleppo
12) Pinus nigra	Pino nero
13) Pinus pinaster	Pino marittimo
14) Pinus strobus	Pino strobo
15) Pinus strobus excelsa	Pino strobo
16) Pinus Wallichiana	Pino azzurro
17) Pseudotsuge menziesii	Abete di Douglas
18) Robinia pseudoacacia	Acacia
19) Thuja occidentalis	Tuia
20) Thuja orientalis	Tuia

ART. 16 - DIFESA FITOSANITARIA

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie

e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processionaria del Pino (D.M. 20.5.1926)

Cancro colorato del Platano (D.M. 3.9.1987 n. 412)

- B)** E' inoltre obbligatoria la lotta all'*Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).
Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere realizzati preferibilmente con prodotti di tipo biologico (si consiglia il *Bacillus thuringiensis*).

Nei casi in cui risulta necessario eseguire degli interventi antiparassitari è preferibile e consigliato l'uso di prodotti di tipo biologico.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

ART. 17 - PIANTE TUTELEATE - MONUMENTALI

Le essenze arboree individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

ART. 18 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi.

ART. 19 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi di abbattimento, interventi sulla chioma (es. potatura) e sull'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle malattie delle piante.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario ed eseguiti da personale specializzato.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi.

Analogamente per gli interventi di conservazione della chioma negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o di instabilità.

ART. 20 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

- A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 13, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà le specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio, dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

ALBERI ABBATTUTI	NUOVI IMPIANTI SOSTITUTIVI
diametro fino a cm. 50	n. 1 pianta: dimensione minima diametro cm. 10
diametro fino a cm. 100	n. 1 pianta: dimensione minima diametro cm. 15
diametro oltre cm. 100	n. 1 pianta: dimensione minima diametro cm. 20

- B)** L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n. 383 del 1934), una sanzione da L. 300.000= a L. 1.000.000=.

In caso di abbattimento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A".

Il numero e le caratteristiche delle piante di sostituzione è di seguito riportato:

PIANTA ABBATTUTA SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO DI SOSTITUZIONE
diametro fino a 40 cm.	n. 2 piante diametro minimo cm. 10
diametro fino a 70 cm.	n. 3 piante diametro minimo cm. 10
diametro fino a 100 cm.	n. 4 piante diametro minimo cm. 10
diametro fino a 130 cm	n. 5 piante diametro minimo cm. 10

diametro oltre 130 cm.	n. 7 piante diametro minimo cm. 10
------------------------	------------------------------------

- C) Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee si riserva la facoltà di ridurre il numero delle piante da mettere a dimora aumentandone il diametro.

CAPITOLO III

**PARCHI E GIARDINI
DI PREGIO STORICO,
ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

ART. 21 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI
DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- A) Gli interventi, anche a carattere manutentivo, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.
- B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata.
- C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli I e II.

TITOLO II

<p>REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI</p>
--

ART. 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è applicato a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà, in gestione o in uso dall'Amministrazione Comunale (individuate come tali dal P.R.G. del Comune di Monte S. Pietro e specificate nell'allegata appendice n. 1, da mantenersi aggiornata).

ART. 23 - DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico (singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni, Partiti Politici).

ART. 24 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- a) - ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico (sanzione da L. 50.000= a L. 300.000= - oblazione L. 100.000=);
- b) - eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi (sanzione da L. 50.000= a L. 300.000= - oblazione Lire 100.000=);
raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno (sanzione da L. 50.000= a L. 300.000= - oblazione L. 100.000=);
- c) - abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi (sanzione da L. 100.000= a L. 600.000= - oblazione L. 200.000=);
permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persona (sanzione da L. 50.000= a L. 300.000= - oblazione L. 100.000=);
- d) - raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti storici e archeologici (sanzione da Lire 25.000= a L. 150.000= - oblazione L. 50.000=);
- e) - provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area (sanzione da L. 50.000= a L. 300.000= - oblazione L. 100.000=);
- f) - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (sanzione da L. 200.000= a L. 1.200.000= - oblazione L. 400.000).
Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti, ivi comprese le deiezioni degli animali domestici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000= a L. 300.000= (oblazione di L. 100.000=).
Il proprietario o affidatario di un animale, nei viali, giardini e prati, in assenza di aree attrezzate per le deiezioni solide, è tenuto a raccogliere e a depositare nei contenitori dei rifiuti le deiezioni solide dell'animale stesso;
- g) - la pratica del fuoristrada con qualsiasi veicolo a motore, nonchè l'introduzione di qualsiasi veicolo a motore, se non autorizzato (sanzione da L. 100.000= a L. 600.000= - oblazione L. 200.000=);
- h) - l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede al di fuori dei sentieri segnati o sugli stessi in caso di terreno bagnato e/o fangoso (sanzione da L. 25.000= a L. 150.000= - oblazione

- Lire 50.000=);
- i) - il transito con cavalli e simili (sanzione da L. 50.000= a L. 200.000= - oblazione Lire 100.000=);
 - l) - relativamente alla lettera f), per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 36 del Regolamento di nettezza urbana e smaltimento dei rifiuti.

ART. 25 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti Pubblici o Privati, Società, Gruppi o Associazioni o Partiti Politici, l'Amministrazione comunale può autorizzare le seguenti attività nelle aree o parti di esse date in uso:

- a) - l'introduzione di veicoli a motore;
- b) - l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) - l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) - il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- e) - l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonella e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- f) - la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- g) - la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) - l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- i) - l'ingresso a cavallo e simili.

ART. 26 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni, per le attività di cui al precedente articolo 25, è affidato agli Uffici competenti, secondo le modalità e i criteri specificati nell'allegata appendice 2.

ART. 27 - PRESCRIZIONI

E' fatto obbligo:

- a) - di condurre i cani al guinzaglio;
- b) - di impiegare per le aree verdi coltivate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- c) - di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente i principi di incendio;
- d) - di rispettare la segnaletica e/o le indicazioni eventualmente prescritte dall'Amministrazione comunale in merito all'utilizzo della sentieristica del Parco;
- e) - di rispettare quanto evidenziato al precedente art. 24;
- f) - è fatto obbligo di condurre i velocipedi a moderata velocità e nel rispetto dei pedoni.

ART. 28 - DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del personale comunale o di ditte esterne o gruppi di volontariato autorizzati dall'Amministrazione comunale, si intendono possibili tutte le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio di aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di automezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari previa autorizzazione dell'U.S.L., e quanto ulteriormente indicato nel Capitolato apposito che dovrà comunque essere sempre approvato dal competente Assessorato.

ART. 29 - NORME PARTICOLARI

In caso di eventi atmosferici eccezionali, l'accesso ai parchi od ai giardini pubblici può divenire pericoloso. In tali circostanze l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.

ART. 30 - SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite secondo le disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n.383, purchè non altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

Le sanzioni relative al presente Regolamento sono elevate dagli Organi di Polizia, nonchè dagli altri Organi a ciò abilitati dalla Legge.

ART. 31 - COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto ciò che non è specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa in vigore.

Allegati: Appendice 1 "Elenco dei parchi, giardini ed aree a verde pubblico del territorio del Comune di Monte S. Pietro".

Appendice 2 "Criteri per l'utilizzo dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali

per iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali”.

APPENDICE 1

AL REGOLAMENTO D’USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI MONTE S. PIETRO

ELENCO DEI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE S. PIETRO

Esistenti:

- 1) - PARCO DEL LAVINO
- 2) - PARCO DELL’AMOLA
- 3) - GIARDINO DI VIA MONTESI
- 4) - GIARDINI DI PIAZZA BONAZZI E PIAZZA DEL MUNICIPIO
- 5) - GIARDINO DI VIA TOGLIATTI
- 6) - GIARDINO DEL CENTRO SPORTIVO DI MONTE S. GIOVANNI
- 7) - GIARDINO DI MONTE S. GIOVANNI (SCUOLE)
- 8) - GIARDINO DI VIA VERONA (MONTE S. GIOVANNI)

APPENDICE 2

AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI MONTE S. PIETRO

CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PER INIZIATIVE SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, CULTURALI E SOCIALI

- 1) - Le seguenti norme si applicano ai casi di cui all'art. 25 del Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici di Monte S. Pietro, relativamente ai parchi e alle aree verdi comunali di cui all'Appendice 1 del Regolamento suddetto;
tutte le attività indicate nel citato art. 25 necessitano di autorizzazione, e/o nulla-osta a seconda dei casi, da parte del competente Ufficio Ambiente del Comune di Monte S. Pietro, ferme restando le ulteriori eventuali autorizzazioni di competenza di altri Uffici.
Si precisa che l'autorizzazione che rilascerà l'Ufficio Ambiente è riferita esclusivamente alle attività di cui al successivo punto 2, mentre per altre attività, l'Ufficio Ambiente è tenuto ad esprimere un proprio parere di merito sulle domande che gli perverranno da parte dei competenti uffici comunali.
- 2) - Singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, Partiti che vogliano ottenere autorizzazione a svolgere all'interno dei parchi o aree verdi, iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali, dovranno presentare regolare domanda al competente Ufficio Ambiente Comunale, almeno 20 giorni prima della data richiesta, secondo le seguenti modalità:
 - a) - nella domanda devono essere indicati:
 - generalità del richiedente
 - tipo di manifestazione e relativo programma
 - data e orari di utilizzo dell'area richiesta, comprensiva degli eventuali tempi di allestimento e smontaggio
 - numero presunto dei partecipanti
 - organizzazione del servizio d'ordine e di tutela del bene comunale
 - nominativo del Responsabile cui fare riferimento;
- 3) - In base al motivato parere del competente Ufficio Ambiente verrà emessa o meno l'autorizzazione all'utilizzo dell'area per la manifestazione richiesta con le dovute prescrizioni.
- 4) - I richiedenti hanno l'obbligo di riconsegnare, dopo l'uso, il parco o l'area verde nello stato d'ordine così come è stato loro concesso.
Nel caso in cui si verificassero ed accertassero danneggiamenti vari, l'Ufficio Ambiente richiederà al responsabile della manifestazione e/o iniziativa di provvedere entro un

termine stabilito, alla messa in pristino. In caso negativo provvederà la stessa Amministrazione comunale, la quale presenterà il consuntivo dell'intervento, rivalendosi direttamente nei confronti del responsabile dell'iniziativa.

- 5) - Oltre alle prescrizioni particolari contenute nell'autorizzazione, i richiedenti dovranno rispettare le seguenti norme generali:
 - a) - l'allestimento delle iniziative deve avvenire nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti con particolare riguardo a quanto contenuto nel "Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Monte S. Pietro";
 - b) - nello svolgimento dell'iniziativa dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni di legge in materia di inquinamento acustico; l'Ufficio Ambiente si riserva di indicare le prescrizioni e/o le limitazioni di orario che riterrà opportune al fine di limitare il suinducato inquinamento;
 - c) - le eventuali spese di allacciamento luce, acqua, ecc., sono a carico dei richiedenti;
 - d) - la eventuale richiesta di forniture di materiale e/o cassonetti per la raccolta di R.S.U. dovrà essere indicata nella domanda; le eventuali spese dovranno essere sostenute direttamente dal richiedente;
 - e) - le zone parcheggio per l'utenza che parteciperà alle iniziative saranno indicate di volta in volta dall'Ufficio di Polizia Municipale;
 - f) - l'uso delle aree verdi suddette non è oneroso se concesso per le iniziative di cui al precedente punto 2; ogni altra concessione non prevista dal citato punto 2 sarà eventualmente autorizzata secondo la normativa vigente ed avrà carattere oneroso laddove previsto.
- 6) - L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere l'autorizzazione all'utilizzo del parco o dell'area verde qualora, a causa di avverse condizioni atmosferiche o di altri eventi eccezionali nei giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione, questa costituisse potenziale rischio di danneggiamento dell'ambiente naturale o del patrimonio pubblico.
- 7) - Le attività di cui all'art. 25 del citato Regolamento del verde pubblico e privato sono autorizzate dai competenti Uffici previo nulla-osta dell'Ufficio Ambiente.

TITOLO III

<p>NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA</p>

**ART. 32 - DIVIETO DI INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE
DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE**

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Per le attività agricole, salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento, dopo averne data opportuna comunicazione all'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme di polizia forestale.

**ART. 33 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE
PRESSO LE STRADE**

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo dovrà provvedere al periodico rifacimento del fosso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di stretta necessità, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulle loro proprietà:

- a) - taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- b) - contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la viabilità e la visibilità.

Qualora il proprietario non provveda a rimuovere le cause di ostacolo sopraindicate ai casi a) e b), previa comunicazione al proprietario con richiesta di provvedere entro i tempi indicati, l'Amministrazione Comunale potrà eseguire i lavori necessari d'ufficio, imputando le spese a carico degli inadempienti.

ART. 34 - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

A) I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua, per altri motivi, deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso soprattutto in termini di variabilità biologica.

- B) L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.
- C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

ART. 35 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitario o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

ART. 36 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - NORME FINANZIARIE

I proventi delle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e vincolati ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di valorizzazione ambientale.

ART. 38 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli Organi di Polizia Municipale.

Tali violazioni possono essere accertate e contravvenute anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dai dipendenti del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

ART. 39 - DISPOSIZIONE FINALE

L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili con lo stesso.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal medesimo si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO 1: ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) - Codice Civile approvato con R.D. 16.3.1942, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- 2) - Codice Penale approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- 3) - Codice della Strada approvato con D.L. 30.4.1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (artt. 26 e 27);
- 5) - D.P.R. n. 735 del 17.7.1980
(art. 52, Distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) - T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 1934
(art. 106);
- 7) - D.M. n. 412 del 3.9.1987
(Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) - D.M. del 20.5.1926
(Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 292 del 22.3.1974
(Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) - R.D. n. 523 del 25.7.1904
T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- 11) - Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- 12) - Regolamenti dei Consorzi di bonifica;
- 13) - Regolamento Comunale Edilizio;
- 14) - Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 15) - Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 16) - L.R. n. 2 del 24.1.1977 (salvaguardia della flora regionale);
- 17) - L.R. n. 11 del 2.4.1988 (parchi regionali);
- 18) - D.P.R. 8.2.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- 19) - Regolamento Locale di Igiene Veterinaria (approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 56 del 20.3.1990).

INDICE

Art. 1 - Principi	Pag.	2
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	Pag.	2

TITOLO I - CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3 - Oggetto della salvaguardia	Pag.	4
Art. 4 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale	Pag.	4
Art. 5 - Norma di esclusione	Pag.	4
Art. 6 - Abbattimenti	Pag.	4
Art. 7 - Potature	Pag.	6
Art. 8 - Danneggiamenti	Pag.	7
Art. 9 - Gestione rifiuti	Pag.	8
Art. 10 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	Pag.	8
Art. 11 - Distanze minime di impianto	Pag.	8
Art. 12 - Aree di pertinenza delle alberature pubbliche	Pag.	9
Art. 13 - Norme per gli interventi edilizi	Pag.	10
Art. 14 - Scelta delle specie nei nuovi impianti sia pubblici che privati e nelle sostituzioni	Pag.	11
Art. 15 - Specie vegetali consigliate	Pag.	12
Art. 16 - Difesa fitosanitaria	Pag.	15

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

Art. 17 - Piante tutelate - Monumentali	Pag.	18
Art. 18 - Obblighi per i proprietari	Pag.	18
Art. 19 - Interventi sull'esistente	Pag.	18
Art. 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti	Pag.	18

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Art. 21 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	Pag.	22
---	------	----

TITOLO II

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 22 - Ambito di applicazione	Pag.	24
Art. 23 - Destinatari	Pag.	24
Art. 24 - Interventi vietati	Pag.	24
Art. 25 - Interventi consentiti solo previa autorizzazione scritta	Pag.	25
Art. 26 - Competenze per il rilascio di autorizzazioni	Pag.	25
Art. 27 - Prescrizioni	Pag.	25
Art. 28 - Deroghe	Pag.	25
Art. 29 - Norme particolari	Pag.	26

Art. 30 - Sanzioni	Pag.	26
Art. 31 - Compatibilità con la normativa vigente	Pag.	26
Appendice 1	Pag.	27
Appendice 2	Pag.	28

TITOLO III

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 32 - Divieto di incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	Pag.	31
Art. 33 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	Pag.	31
Art. 34 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	Pag.	31
Art. 35 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	Pag.	32
Art. 36 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	Pag.	32

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Norme finanziarie	Pag.	34
Art. 38 - Organi delegati	Pag.	34
Art. 39 - Disposizione finale	Pag.	34
Allegato 1	Pag.	35